

COMUNE
di
MONTE SAN BIAGIO

PROVINCIA DI LATINA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 18.09.2003)

Integrato e modificato con deliberazioni n. 43 del 29/4/2004, n. 6 del 18.03.2005 e n. 4 del 10.03.2006

<http://www.comune.montesanbiagio.lt.it>

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Gestione del servizio
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Deliberazioni delle tariffe
- Art. 5 – Tipologia e quantità degli impianti
- Art. 6 – Piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 7 – Divieti e limitazioni

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 – Presupposto dell'imposta
- Art. 9 – Soggetto passivo
- Art.10 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.11 – Dichiarazione
- Art.12 – Pagamento dell'imposta
- Art.13 – Riduzione dell'imposta
- Art.14 – Esenzioni dell'imposta

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.15 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art.16 – Superficie degli impianti
- Art.17 – Richiesta del servizio
- Art.18 – Pagamento del diritto
- Art.19 – Riduzioni del diritto
- Art.20 – Esenzioni del diritto
- Art.21 – Modalità per l'espletamento del servizio

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.22– Funzionario responsabile
- Art.23– Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art.24– Sanzioni tributarie ed interessi
- Art.25 – Sanzioni amministrative
- Art.26– Contenzioso
- Art.27 – Norme finali e transitorie
- Art.28– Entrata in vigore

ART. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e pubbliche affissioni.

Stabilisce le modalità e le applicazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm. ed integrazioni;

ART. 2
Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal comune di Monte San Biagio direttamente o qualora lo si riterrà più conveniente con affidamento in concessione ai soggetti previsti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 3
Classificazione del Comune

In applicazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 il Comune di Monte San Biagio appartiene alla V (quinta) Classe in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno di quello in corso.

ART. 4
Deliberazioni delle tariffe

La Giunta Comunale stabilisce, con delibera da adottarsi entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Le tariffe qualora non sono modificate entro i termini predetti si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 5
Tipologia e quantità degli impianti

Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: impianti murali, quadri in lamiera zincata, tabelloni, stendardi e placche in vetroresina o altro materiale non deteriorabile nelle misure adatte per ogni posizione di cm.50 x 70; cm 70 x 100; cm. 100 x 140; cm. 200 x 200; cm. 200 x 140; cm. 140 x 200; e nella misura di cm 300 x 200 e cm 600 x 300 se installati fuori dal centro abitato.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non può essere inferiore, a mq. 72 complessivi; ciò nel rispetto delle proporzioni e dei limiti minimi dettati dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993.

La superficie totale degli impianti di proprietà comunale è da destinarsi per il 60% alle affissioni di natura commerciale, per il 10% alle affissioni di natura istituzionali, sociali o prive di rilevanza economica, per il 10% alle affissioni per i soggetti e le attività di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/1993 e per il restante 20% alle affissioni effettuate direttamente da soggetti privati; per quest'ultima fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12 comma 3 del D.Lgs. n.507/1993 (come modificato dall'art.145 c.56 della legge n.388/2000)

ART. 6
Piano generale degli impianti pubblicitari

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale.
Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda dei prodotti, attività ed opinioni.

ART. 7
Divieti e limitazioni

E' vietata al di fuori degli spazi predisposti o consentiti l'affissione di manifesti o altro materiale pubblicitario.
E' vietata, per ragioni di carattere ambientale, la pubblicità effettuata mediante l'apposizione di volantini o altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta; è vietato altresì il lancio di detto materiale da automezzi.
All'interno del centro storico non può essere autorizzato l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 8
Presupposto dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La predetta imposta si applica altresì alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 9
Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Tale soggetto è tenuto al pagamento in via principale, dell'imposta nonché alla presentazione della dichiarazione circa le modalità di svolgimento della pubblicità.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 10
Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso a mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e debbono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 11 Dichiarazione

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93.

La presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo e l'assolvimento del tributo non esonerano comunque il contribuente dall'obbligo di munirsi delle autorizzazioni o concessioni richieste da altre disposizioni normative o regolamentari, comprese quelle del presente regolamento.

ART. 12 Pagamento dell'Imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune su apposito modello conforme a disposizione ministeriale

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Si applica l'articolo 2752 comma 4 del codice civile.

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

ART. 13

Riduzione dell'imposta.

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

ART. 14

Esenzioni dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in esse esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 15

Servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio obbligatorio e di esclusiva competenza Comunale.

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano a manifesti ed avvisi di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune in appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio e contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche .

ART. 16

Superficie degli impianti

Il Comune di Monte San Biagio è tenuto, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 507/93, all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 72 (mq. 12 per ogni mille abitanti).

ART. 17

Richiesta del servizio

Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare apposita commissione al servizio affissioni.

La commissione deve specificare quanto segue:

- quantità e formato dei manifesti da affiggere,
- indicazione, anche sintetica, del titolo della campagna pubblicitaria,
- data di inizio e durata dell'esposizione.

Alla commissione, a pena di nullità della stessa, deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto.

L'accettazione della commissione è subordinata all'accertamento della disponibilità degli spazi affissivi.

ART. 18

Pagamento del diritto

Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune è quella stabilita con delibera adottata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante versamento su CCP intestato al Comune e contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 19

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e non rientranti nei casi per cui è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 20;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e tale condizione risulta dall'atto costitutivo o da un atto notorio;
- c) per gli annunci mortuari.

ART. 20

Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- i) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza;

ART. 21

Modalità per l'espletamento del servizio

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico;

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;

Nei casi relativi al 3° e 4° capoverso il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme entro novanta giorni;

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto;

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 22

Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

ART. 23

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 24

Sanzioni tributarie ed interessi

Le sanzioni in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 507/1993, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €uro 51,65.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €uro 51,65 a €uro 258,23.

Le sanzioni indicati nel 2° e 3° capoverso sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

La mancata esecuzione alle previste scadenze dei versamenti, o di frazioni, in acconto o a saldo, dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi legali.

Alle violazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei casi e nelle modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25
Sanzioni amministrative

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Le violazioni di dette disposizioni comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale per le violazioni delle norme tributarie.

Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune o dal concessionario del servizio, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinate esclusivamente al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 26
Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27
Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute in altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 28
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2004.